



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE**

Nr. 8846 di prot.

OGGETTO: art. 24 dl 28 ottobre 2020 n. ¹³⁷~~147~~ – deposito atti, documenti e istanze presso la Procura della Repubblica

AL SIGNOR PRESIDENTE CONSIGLIO
ORDINE AVVOCATI PORDENONE

E per doverosa conoscenza

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SEDE

La norma citata in oggetto ha profondamente innovato le attività di deposito di atti, documenti e istanze, tanto che si rende forse opportuno fornire a tutti i Signori Avvocati concrete indicazioni operative.

Preliminarmente va detto che la norma citata in oggetto ha validità – per ora – **fino al 31 gennaio 2021.**

Le importanti novità possono essere suddivise in due distinti momenti.

Ufficio 415 bis cpp

Il dato di partenza è il seguente:

“il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica avviene, **esclusivamente**, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso,...”

La piattaforma è pienamente operativa e funzionante – come abbiamo in questi giorni verificato – ed il provvedimento del direttore generale citato è già stato emesso.

Va ricordato che allo stato Vi è una anomalia, perché si prevede necessariamente che le memorie e le istanze siano precedute dal deposito della nomina; solo successivamente il sistema consente il deposito della memoria o della istanza.

La nomina di fiducia però potrebbe anche preesistere alla fase ex art. 415 bis cpp, di contro il difensore di ufficio – magari nominato proprio con l'avviso di conclusione indagini – non ha nemmeno una nomina.

Per ovviare a questa incongruenza abbiamo pensato sia necessario richiedere ai Difensori che siano già stati nominati di fiducia o che siano stati nominati di ufficio e quindi che non abbiamo una propria nomina, di anticipare la memoria con una copia della nomina già depositata o in caso di nomina operata solo davanti alla pg con una attestazione, contenente tutti i dati necessari, da valere come nomina. In questo modo validata la nomina da parte dell'Ufficio 415 bis cpp il Difensore sarà legittimato a depositare telematicamente una memoria o una istanza.

E' importante sottolineare che il sistema è direttamente collegato al sistema informatico che gestisce le notizie di reato (SICP), come è evidente, ma soprattutto è bene sapere che automaticamente, dopo la conferma data dall'operatore, la memoria e la nomina confluiscono nell'applicativo TIAP.

Il concreto funzionamento della " gestione dei depositi telematici " è illustrato nel manuale Utente emesso dal Ministero della Giustizia il 20/5/2020 che è reperibile sul portale del Ministero della Giustizia - DGSIA

Va precisato che:

- Non sono più ammesse altre forme di deposito, ad es. in forma cartacea presentandosi allo sportello o in forma telematica via Pec ordinaria ;
- La presente procedura riguarda, allo stato, solo gli atti indicati nell'art. 415 bis comma 3 cpp e quindi non le memorie e le istanze presentate ex art. 408 cpp, che pure sono di competenza dell'Ufficio 415 bis

Segreteria

L'art. 24 comma 4 recita poi quanto segue:

Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi, e' consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Il deposito con le modalita' di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di invio.

In altre parole, per tutte le altre istanze e le memorie che non rientrino in quelle indicate nell'art. 415 bis comma 3 cpp, è stata individuata una specifica casella di posta elettronica dove tutti gli atti, possono (e non più debbono) essere depositati.

La casella è la seguente depositoatti.procura.pordenone@giustiziacert.it Unica per tutto l'Ufficio.

Ciò determina importanti conseguenze e semplificazioni rispetto all'attuale caotica situazione. Invero non sono più ammessi, se mai lo erano prima, - fino al 31 gennaio 2021 - depositi presso altre caselle di posta elettronica dell'Ufficio (come oggi spesso accade).

Le segnalo che l'operatore che dovesse rinvenire una istanza o una memoria in una casella di posta diversa da quella adesso indicata, non solo si asterrà dalla stampa o dall'inviare la mail al sostituto competente, ma risponderà al Difensore con la seguente frase:

“ A norma dell'art. 24 del dl 28 ottobre 2020 n 147 è consentito il deposito con valore legale di atti, documenti e istanze solo se avvengono nella casella di posta certificata depositoatti.procura.pordenone@giustiziacert.it e solo se le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le modalità di invio rispettino le caratteristiche previste nel Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informatici e automatizzati del Ministero della Giustizia pubblicato sul portale dei servizi telematici (m_dg.DOG07.09/11/2020.00101791.ID). Ne deriva che quanto da Lei inviato non verrà preso in considerazione e non confluirà nel fascicolo processuale “.

Ovviamente sono escluse da questo “ rifiuto “ quelle istanze di colloquio o di appuntamento che, pur attenendo al processo penale, vengono rivolte dai Difensori agli Uffici o ai Magistrati e che però non sono ontologicamente destinate a confluire nel fascicolo delle indagini preliminari.

Queste bene possono essere ancor oggi inviate direttamente al sostituto, al suo assistente o all'indirizzo di posta ordinaria per così dire generale.

Ma non saranno ammessi nemmeno atti e documenti che non rispettino le specifiche tecniche relative ai formati come individuati nell'art. 3 del provvedimento del Direttore del DGSIA del 9/11/2020 del Ministero della Giustizia, che conviene esattamente riportare :

1. *è in formato PDF;*

è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. *I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:*

sono in formato PDF;

le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. *Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.*

4. *La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte*

Spetterà all'operatore di Segreteria la costante verifica ed il rigoroso controllo del rispetto di dette indicazioni tecniche. Ovviamente, nei primi tempi di applicazione di questa nuova forma di deposito degli atti, non sarà inopportuna una interlocuzione anche telefonica con il Difensore mittente in modo che venga edotto delle incongruenze tecniche rilevate e possa tempestivamente rimediare. Mi riferisco ad esempio alla mancanza della firma digitale, al controllo sul formato (non quindi in formato word) o sulla dimensione massima ammessa , ecc.

Una volta aperta la Pec “ il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvederà – secondo quanto afferma lo stesso art. 24 - ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvederà, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.”

Per registro deve intendersi il registro ex art. 335 cpp e quindi il consueto SICP. L'operatore insomma dovrà prima di tutto annotare nella casella “ annotazioni estese “ la data di ricezione “ dell'atto (nomina , memoria, istanza che sia) . Quindi provvederà a stampare l'atto stesso e recapitarlo (o farlo recapitare) al sostituto titolare delle indagini unitamente alla attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica dell'ufficio (cioè la stampa della ricezione della mail, in modo che sia , anche sul piano cartaceo, visibile data ed ora di pervenimento.).

Allo stato mi sento , dopo averne parlato con i Colleghi , di dire ancora quanto segue.

La casella di posta ora indicata che bene può essere utilizzata per il deposito della nomina fiduciaria o per il deposito della opposizione della persona offesa (ex art. 408 comma 3 cpp) non può però essere utilizzata per la presentazione di una querela (o per una sua remissione) , che infatti è cosa diversa rispetto alla dizione usata dal legislatore: “ atti, documenti e istanze “ e nemmeno per la istanza di misura alternativa ex art. 656 comma 5 cpp (data la delicatezza della stessa e le sue immediate conseguenze sulla libertà personale).

Mi permetto ricordare a Lei ed a tutti i Signori Iscritti che la materia è decisamente nuova per noi “penalisti” , richiede un cambio forte di mentalità e soprattutto deve ancora essere interpretata: collaborando riusciremo a darle una compiuta e corretta operatività

Le allego anche uno schema aggiornato di sintesi delle misure organizzative di questo periodo

Con osservanza

Pordenone 13 novembre 2020

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Tito



Allegati: provvedimenti del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia nr. 5477 del 14/5/2020 – nr. 10667 del 4/11/2020 – nr. 10791 del 9/11/2020



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone



UFFICI PROCURA DELLA REPUBBLICA - MISURE ORGANIZZATIVE

In tutto il Palazzo di Giustizia è fatto obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto del c.d. distanziamento sociale.

Gli Uffici sono aperti dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì mediante appuntamento con le seguenti modalità:

CONSULTAZIONI FASCICOLI – RICHIESTE E RILASCIO COPIE

Procura - Ufficio dibattimento - via email a:	dibattimento.procura.pordenone@giustizia.it
Procura - Ufficio dibattimento G.d.P. - via email a:	dibattimento.procura.pordenone@giustizia.it
Procura – Certificati, apostille, sportello - via email a:	procura.pordenone@giustizia.it
Procura – Ufficio ex art. 415 bis c.p.p. - via email a:	415bis.procura.pordenone@giustizia.it

DEPOSITI C/O UFFICIO EX ART. 415 BIS C.P.P.

Attesa l'entrata in vigore dell'art. 24, c. 1 DL 137/2020 e l'intervenuta operatività, in data 9.11.20, del PDP Procura di Pordenone (portale depositi atti penali) in seno al PST (portale servizi telematici) il deposito di nomine, memorie, istanze e documenti a norma dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. deve esclusivamente avvenire attraverso tale portale (modalità come da Provv.to DGSIA del 4/11/2020).

In forza del disposto di cui al comma 4 del citato art. 24, gli atti diversi da quelli sopraindicati possono essere depositati come da provvedimento DGSIA del 9/11/2020 a mezzo PEC (gli indirizzi utili a tal fine sono quelli indicati nel PST) esclusivamente al seguente indirizzo depositoatti.procura.pordenone@giustiziacert.it

Si segnala al riguardo che la Corte di Cassazione ha recentemente diffuso nota interpretativa per cui non sarebbe possibile utilizzare tale modalità di deposito in relazione agli atti di impugnazione.

Segue separata nota illustrativa a firma del Procuratore della Repubblica

COLLOQUI CON I SOSTITUTI

Ferme restando le preferibili modalità di incontro attraverso l'uso del telefono o la corrispondenza diretta via mail e la video conferenza utilizzando l'applicativo "teams", tutti i sostituti si dichiarano disponibili a ricevere personalmente i Signori Avvocati previo indispensabile appuntamento. Viene revocata quindi la nota del 6 maggio 2020 diretta ai signori presidenti degli Ordini degli avvocati della Regione FVG.

DEPOSITO QUERELE

Rivolgersi preferibilmente al dr. Stefano Buccioli 0434/ 501217 o all'indirizzo generico procura.pordenone@giustizia.it per fissare appuntamento.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Raffaele Tito



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, consente di

adottare disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
 - a) **Area Riservata**: contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come disciplinata dall'articolo 5 delle Specifiche Tecniche;
 - b) **CADES (CMS Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
 - c) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
 - d) **PADES (PDF Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
 - e) **PDF**: Portable Document Format;

- f) **PDP:** Portale Deposito atti Penali;
- g) **PST:** Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- h) **Regolamento:** il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
- i) **Re.Ge.WEB:** modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
- j) **ReGIndE:** Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del Regolamento;
- k) **SICP:** Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- l) **Specifiche Tecniche:** provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali)

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

ART. 4

(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

sono in formato PDF;

sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 *Megabyte*.

ART. 5

(Requisito per il deposito sul PDP)

1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito indispensabile per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati.
2. Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i requisiti di cui all'art. 4, co. 2.

ART. 6

(Deposito da parte dei difensori)

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 4 sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
 - a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
 - b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
 - c) nell'esecuzione del comando di invio.
2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
 - a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
 - b) i dati inseriti dal depositante;
 - c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili valori di stato sono:
 - a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio";
 - b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento;
 - e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
 - f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.

ART. 7

(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero)

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 6, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 8

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito" di cui all'articolo 6, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero con modalità telematica previste dal dell'art. 24 comma 1 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n.269 del 28 ottobre 2020 recante " Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito obbligatorio da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero;

rilevato che l'art. 24 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, consente di adottare disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il D.M. 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua il portale del processo telematico di cui all'art. 24 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
2. Il presente provvedimento stabilisce, altresì, le modalità telematiche di deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del

pubblico ministero previsto dall'art. 24 comma 1 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020.

ART. 2

(Individuazione del portale del processo penale telematico)

1. Per il deposito degli atti di cui all'art. 1, comma 2, del presente provvedimento si utilizza esclusivamente il Portale Deposito atti Penali di cui al provvedimento direttoriale n. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2020.

ART. 3

(Modalità telematiche di deposito al Portale Deposito atti Penali)

1. Per le modalità telematiche di deposito degli atti di cui all'art. 1, comma 2, del presente provvedimento si rinvia alle disposizioni contenute nel provvedimento direttoriale n. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2020.

ART. 4

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale
Alessandra Cataldi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l'art. 24 comma 4 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 che stabilisce che "per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio";

Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, riguardante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il D.P.C.M. 2 novembre 2005 recante "regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata";

Visto il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24";

Visto il D.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

Visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020.
2. Il presente provvedimento detta, altresì, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

ART. 2
*(Indicazione degli indirizzi Posta Elettronica Certificata
degli uffici giudiziari destinatari)*

1. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari utilizzabili per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze comunque denominati di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono riportati nell'elenco di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento.
2. L'elenco contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati ai seguenti Uffici Giudiziari:
 - Corte di Cassazione;
 - Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
 - Corti di Appello;
 - Procure Generali presso la Corte di Appello;
 - Tribunali;
 - Procure della Repubblica presso il Tribunale;
 - Tribunali per i Minorenni;
 - Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
 - Tribunali e Uffici di Sorveglianza.
 - Giudici di Pace

ART. 3
*(Formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in
forma di documento informatico)*

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
 - sono in formato PDF;
 - le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 *Megabyte*.

ART. 4
(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento ed il suo allegato sono pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia